

**Residenza Sanitaria Assistenziale
Santa Chiara**

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo**

**approvato dal CdA del 17-12-2012
revisionato dal CdA del 05-10-2020**

PARTE GENERALE

SOMMARIO

<u>CAPITOLO I - IL D. LGS. N. 231/2001</u>	3
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EX D. LGS. N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE	3
2. ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	15
3. EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO	16
<u>CAPITOLO II - SANZIONI</u>	17
1. TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICABILI	17
1. MODELLO ADOTTATO DALLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SANTA CHIARA	18
2. FINALITÀ DEL MODELLO	21
3. LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIA	21
4. COSTRUZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA	23
5. PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	25
<u>CAPITOLO IV - ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	26
1. COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
2. POTERI E COMPITI	29
3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
4. SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO	34
5. L'ATTIVITÀ DI RAPPORTAZIONE DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI	36
6. AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA	37
<u>CAPITOLO V - FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO</u>	38
1. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	38
2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	38
3. INFORMAZIONE AI CONSULENTI ED AI PARTNER	38
<u>CAPITOLO VI - SISTEMA DISCIPLINARE</u>	39
1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	39
2. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	39
3. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	41
5. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E PARTNERS	41

CAPITOLO I – IL D. LGS. N. 231/2001

1. Quadro normativo di riferimento ex D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

La Sezione III, Capo I, del D.Lgs. 231/2001 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti, specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Alla data di revisione del presente documento i reati richiamati dal predetto decreto legislativo sono:

<u>Articolo</u>	<u>Rubrica reato</u>	<u>Normativa integrativa</u>	<u>Tipologie di reato previste</u>
Art. 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per</i>		<ul style="list-style-type: none">• <u>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</u>• <u>Indebita percezione di erogazioni a</u>

	<i>il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.</i>		<p>danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)</u> • <u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</u> • <u>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</u>
Art. 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	articolo aggiunto dall'art. 7 della legge n. 48 del 2008	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</u> • <u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</u> • <u>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</u> • <u>Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)</u> • <u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</u> • <u>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</u> • <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</u> • <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</u> • <u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</u> • <u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</u> • <u>Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies</u>

			<p>c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</u>
Art. 24-ter	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, legge n. 94 del 2009	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u> • <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</u> • <u>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]</u> • <u>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</u> • <u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]</u> • <u>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</u> • <u>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</u>
Art. 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lettera a), legge n. 190 del 2012) • il comma 1, 5 e 5-bis sono stati sostituiti e/o aggiunti dall'art. 1, comma 9, legge n. 3 del 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</u> • <u>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</u> • <u>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</u> • <u>Circostanze aggravanti (art. 319-bis</u>

		<ul style="list-style-type: none"> • il comma 3 è stato modificato dall'art. 1, comma 77, lettera a), legge n. 190 del 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>c.p.)</u> • <u>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</u> • <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</u> • <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</u> • <u>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</u> • <u>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</u> • <u>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]</u> • <u>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]</u>
Art. 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.</i>	articolo aggiunto dalla legge n. 409 del 2001, poi così modificato dall'art. 15, comma 7, legge n. 99 del 2009	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</u> • <u>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</u> • <u>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</u> • <u>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</u> • <u>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</u> • <u>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</u> • <u>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di</u>

			<p><u>bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</u> • <u>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</u> • <u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</u>
Art. 25-bis1	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7, legge n. 99 del 2009)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</u> • <u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)</u> • <u>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</u> • <u>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</u> • <u>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</u> • <u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</u> • <u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</u> • <u>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</u>
Art. 25-ter	<i>Reati societari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo aggiunto dall'art. 3, del d.lgs. n. 61 del 2002, poi modificato dall'art. 12, comma 1, legge n. 69 del 2015 • è stata abrogata la lett. c) del comma 1 • la lett. r) in materia di aggio è stata modificata dall'art. 31 della legge n. 262 del 2005 • la lett. s-bis) del comma 1 in 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</u> • <u>Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</u> • <u>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]</u> • <u>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</u> • <u>Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</u> • <u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</u> • <u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</u> • <u>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</u>

		<p>materia di corruzione tra privati è stata aggiunta dall'art. 1, comma 77, lettera b), legge n. 190 del 2012, poi sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 38 del 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]</u> • <u>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</u> • <u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</u> • <u>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</u> • <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]</u> • <u>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</u> • <u>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</u> • <u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</u>
Art. 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>articolo aggiunto dall'art. 3, della legge n. 7 del 2003</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)</u> • <u>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)</u> • <u>Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)</u> • <u>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)</u> • <u>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)</u> • <u>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)</u> • <u>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)</u> • <u>Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)</u> • <u>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</u> • <u>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)</u> • <u>Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)</u> • <u>Sequestro di persona a scopo di</u>

			<p>terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]</u> • <u>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</u> • <u>Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</u> • <u>Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</u> • <u>Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</u> • <u>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)</u> • <u>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)</u> • <u>Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)</u> • <u>Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)</u> • <u>Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)</u> • <u>Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</u>
Art. 25- quater1	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	articolo aggiunto dall'art. 8, della legge n. 7 del 2006	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</u>
Art. 25- quines	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo aggiunto dall'art. 5, della legge n. 228 del 2003 • lett. b) e c) dell'art. 1 modificate dall'art. 10, della legge n. 38 del 2006 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</u> • <u>Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)</u> • <u>Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</u> • <u>Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)</u> • <u>Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</u> • <u>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.)</u> • <u>Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]</u> • <u>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</u> • <u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</u>

			<ul style="list-style-type: none"> • <u>Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)</u>
Art. 25-sexies	<i>Abusi di mercato</i>	articolo aggiunto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 62 del 2005	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]</u> • <u>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)</u> • <u>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)</u> • <u>Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)</u>
Art. 25-septies	<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione e delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, legge n. 123 del 2007, poi sostituito dall'art. 300 del d.lgs. n. 81 del 2008)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</u> • <u>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</u>
Art. 25-octies	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo aggiunto dall'art. 63, del d.lgs. n. 231 del 2007 • comma 1 modificato dall'art. 3, comma 5, legge n. 186 del 2014 con l'inserimento, in particolare, dell'art. 648-ter.1 in materia di autoriciclaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</u> • <u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u> • <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u> • <u>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</u>
Art. 25-novies	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7. legge n. 99 del 2009	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)</u> • <u>Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)</u> • <u>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a</u>

			<p><u>scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)</u> • <u>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)</u> • <u>Mancata comunicazione alla SIAE dei</u>
--	--	--	---

			<p><u>dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).</u>
Art. 25-decies	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	articolo aggiunto dall'art. 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2011	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).</u>
Art. 25-undecies	<i>Reati ambientali</i>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo aggiunto dall'art. 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2011 • art. 1, comma 1, lett. g) e art. 1-bis sostituiti e/o introdotte dall'art. 1, comma 8, lettera a), legge n. 68 del 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</u> • <u>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</u> • <u>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</u> • <u>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</u> • <u>Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</u> • <u>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</u> • <u>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</u> • <u>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</u> • <u>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle</u>

			<p>acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)</u> • <u>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)</u> • <u>Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)</u> • <u>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)</u> • <u>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</u> • <u>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)</u> • <u>Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</u> • <u>Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)</u> • <u>Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)</u> • <u>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</u>
Art. 25-duodecies	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> • articolo aggiunto dall'art. 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2011 • commi da 1-bis a 1-quater aggiunti dall'art. 30 della 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)</u> • <u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)</u>

		legge n. 161 del 2017	
Art. 25-terdecies	<i>Razzismo e xenofobia</i>	articolo introdotto dalla legge n. 167/17, cd Legge europea 2017	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]</u>
Art. 25-quaterdecies	<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	articolo introdotto con la legge 3 maggio 2019, n. 39	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</u> • <u>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)</u>
Art. 25-quinquiesdecies	<i>Reati tributari</i>	articolo aggiunto dall'art. 39 del decreto-legge n. 124 del 2019	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</u> • <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</u> • <u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</u> • <u>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</u> • <u>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</u>

Altresì, si annoverano:

- l'art. 12, L. n. 9/2013) - costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva:
 - ✓ Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - ✓ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - ✓ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
 - ✓ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
 - ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- i reati transnazionali (L. n. 146/2006) - costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

2. Esimenti della responsabilità amministrativa

L'art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia

finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento,;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

3. Efficace attuazione del Modello

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

CAPITOLO II – SANZIONI

1. Tipologia di sanzioni applicabili

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

CAPITOLO III – MODELLO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

SANTA CHIARA

1. Modello adottato dalla Residenza Sanitaria Assistenziale Santa Chiara

La Residenza Sanitaria Assistenziale Santa Chiara è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività assistenziali, a tutela della propria posizione ed immagine, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, la Residenza Santa Chiara ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria organizzazione, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della Residenza medesima.

La Residenza Santa Chiara, facente parte delle Istituzioni Don Carlo Botta, come definito da statuto, non ha finalità di lucro, e ha lo scopo prevalente di curare e recuperare persone anziane di sesso femminile che non hanno la possibilità di affrontare i problemi legati all'età o a patologie proprie delle persone anziane senza allontanarsi dal proprio ambiente.

La Residenza svolge la propria attività nell'ambito dei servizi previsti dai piani sanitari e socio-assistenziali nazionali e della Regione Lombardia, nonché dal regolamento interno, vigenti.

Per il raggiungimento del proprio scopo la Residenza gestisce una struttura che ospita donne anziane e dove offre ospitalità alberghiera e assistenza di base e specialistica (consulenza geriatrica) e dispone di propri Tecnici della riabilitazione per gli aspetti fisioterapici.

La residenza accoglie gli ospiti secondo l'ordine cronologico della lista d'attesa formulata nel rispetto della carta dei servizi, in sintonia con le indicazioni espresse dalla Regione Lombardia, in coerenza con gli effettivi bisogni sanitari e sociali espressi dalla popolazione anziana del Comune di Bergamo e zone limitrofe.

La Residenza può avvalersi del volontariato e può realizzare i propri scopi direttamente o attraverso Enti strumentali oppure forme di collaborazione con altri Enti, Consorzi ed associazioni pubbliche o private.

Le Istituzioni Don Carlo Botta perseguono i propri scopi, ivi compresi gli scopi specifici della Residenza Santa Chiara, con i seguenti mezzi finanziari:

- Rendite patrimoniali;
- Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- Proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- Proventi da attività marginali di carattere commerciale, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- Rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla rispettiva utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'istituzione.

I mezzi finanziari della Residenza Santa Chiara sono costituiti pressoché unicamente dalle rette degli ospiti.

Sono organi dell'Ente Istituzioni Don Carlo Botta:

- Il Presidente;
- L'organo di amministrazione (CDA) che da statuto è denominato Commissaria Botta in memoria delle volontà testamentarie del fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione formato da n. 5 membri: tre Consiglieri ecclesiastici scelti tra i sacerdoti della Diocesi di Bergamo e due laici designati dal Comune di Bergamo e dalla Provincia di Bergamo.

Il parroco della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna di Bergamo è membro di diritto.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento.

Il Consiglio di Amministrazione gestisce la Residenza sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e delle tavole di Residenza, improntando la propria azione alla solidarietà, alla diligenza, all'imparzialità nonché ai principi etici e morali correlati alla specifica natura della Residenza. Esso provvederà ad investire ed

amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure e, comunque, curando prioritariamente la conservazione ed il mantenimento del patrimonio.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- Eleggere il presidente della Fondazione;
- Deliberare la composizione della dotazione organica della fondazione;
- Deliberare in ordine al licenziamento del personale dipendente;
- Approvare il bilancio d'esercizio;
- Approvare il documento di programmazione economica, se ritenuto opportuno;
- Approvare il programma delle attività da realizzare nel corso dell'esercizio successivo;
- Approvare il regolamento di amministrazione;
- Determinare periodicamente le linee di sviluppo dell'attività della Fondazione;
- Approvare la relazione annuale sulle attività;
- Approvare i verbali delle proprie sedute;
- Deliberare in ordine all'utilizzo ed alla gestione del patrimonio;
- Autorizzare il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare avvocati e procuratori;
- Nominare i rappresentanti dell'Ente presso altri organi e istituzioni;
- Conferire deleghe e procure.

L'organo di amministrazione può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti attinenti all'amministrazione della fondazione.

Al Presidente, oltre alle competenze di legge, spetta:

- Determinare l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione;
- Convocare e presiedere le adunanze del consiglio di amministrazione;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- Sottoscrivere la corrispondenza della fondazione.

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Residenza è esercitato da un revisore dei Conti, iscritto nell'apposito registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore Contabile:

- Esamina il bilancio d'esercizio, redigendo una Relazione;
- Compie le verifiche necessarie ad accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Residenza;
- Esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della legge, dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- Riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dei controlli eseguito.

2. Finalità del Modello

Attraverso l'adozione del Modello la Residenza si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'Ente, in quanto le stesse (anche nel caso in cui lo stesso fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Residenza intende attenersi nell'esercizio delle attività;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare all'Ente (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

3. Linee guida REGIONE LOMBARDIA

La REGIONE LOMBARDIA, ha previsto l'obbligo della predisposizione di un modello organizzativo e di controllo e ha pubblicato delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, fornendo così agli enti le indicazioni di tipo

metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive). Tali linee guida possono essere generalizzate a tutti gli Enti che hanno rapporti con la REGIONE LOMBARDIA, ma in generale a qualsiasi ente.

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'ente cui si applica. Il rischio reato di ogni ente è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:

- la costruzione del Codice Etico,
- l'Organismo di Vigilanza, la composizione e le azioni,
- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto, mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire "alla presenza" di:

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo,
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

Il modello, per l'Ente che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'Ente.

La Residenza, durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dalla Regione Lombardia nelle proprie indicazioni.

4. Costruzione del Modello e relativa struttura

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell'interesse ed a vantaggio dell'Ente stesso.

La Residenza ha deciso di migliorare la propria organizzazione direttiva, limitando il rischio di commissione dei reati, adottando ed efficacemente attuando il Modello previsto dal D. Lgs. 231/2001. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'Ente di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente descrizione in adeguate procedure.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto ordinandoli per rischiosità del processo (calcolata sulla base dell'adeguatezza del sistema di controllo in essere) e gravità dell'illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presente dinamiche già esistenti o possibili ed esigenze imposte dall'attività. Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia di Ente,
- quadro normativo applicabile all'Ente,
- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- livello di centralizzazione dei poteri,
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
- mansionari delle funzioni aziendali,

- procedure esistenti o prassi consolidate.

Il Modello prevede le seguenti componenti:

- **Organigramma**: sistema organizzativo e di *governance* della Residenza.
- **Parte Generale**: è costituita dal presente documento descrittivo di tutte le componenti del Modello, dei principi ispiratori e delle modalità di funzionamento del medesimo.
- **Parti Speciali**: è previsto l'esplicito riferimento ai reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 e la loro applicabilità alla realtà di Residenza.
- **Codice Etico**: documento riepilogativo dei principi etici a cui si ispira la Residenza.
- **Regolamento (interno) dell'OdV**: documento che stabilisce l'organizzazione interna e l'attività specifica dell'OdV.
- **Libro dei Verbali dell'OdV**: contiene la sintesi scritta delle attività svolte dall'OdV nel corso del mandato.

Il Modello si completa poi con le ulteriori componenti:

- **Piano delle attività annuale**: documento che stabilisce ex ante l'attività che l'OdV svolgerà nel corso dell'anno (che può trovare luogo all'interno dei verbali dell'OdV).
- **Relazione semestrale**: documento che rappresenta ex post l'attività svolta dall'OdV nel corso del primo semestre dell'anno.
- **Relazione annuale**: documento che rappresenta ex post l'attività svolta dall'OdV nel corso dell'anno passato.
- **Relazione della formazione**: documento che certifica la formazione effettuata nei confronti dei Soggetti Apicali e Sottoposti della Residenza e che illustra le modalità di svolgimento della formazione così come favorita nei confronti dei tali Soggetti.
- **Piano Annuale delle verifiche**: documento che sintetizza le attività di adeguamento, rispetto ed aggiornamento del Modello (e che può trovare luogo all'interno della Relazione annuale).

5. Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

La Residenza ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del CdA del 17.12.2012 con la quale ha anche istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

Altresì, in considerazione delle nuove fattispecie di reato presupposto introdotte dal legislatore nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001, la Residenza ha provveduto all'aggiornamento del Modello con delibera del CdA del 05.10.2020.

CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è composto da un membro/membri scelto/i fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia aziendale ed in attività ispettive. L'OdV rappresenta un organo collegiale/monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'OdV ed assegna loro il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

Al suo interno l'OdV assume le proprie decisioni secondo il principio dell'unanimità. La composizione dell'OdV deve garantire che non si creino situazioni di conflitto di interesse. I requisiti fondamentali richiesti sono:

a) autonomia: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

All'OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente.

b) indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società, fatto salvo, nel caso di composizione collegiale, la presenza di non più di un membro interno all'organizzazione aziendale dell'Ente, avente il fine di consentire all'intero OdV una più adeguata conoscenza delle procedure e dei processi aziendali. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dal CdA.

c) professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso a livello collegiale le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.

In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e di consulenza, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

d) continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

I membri rimangono in carica per tre anni con possibilità di rinnovo.

I singoli membri dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV i seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- avvio di indagine nei confronti di un membro su reati menzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal Decreto, o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, della titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persona giuridiche;
- allorché un componente sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;

- allorché un componente svolga altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto della Società, o semplicemente in contrasto con essa;
- allorché un componente venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché un componente venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
 - I. per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
 - II. per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
 - III. per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; o in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

2. Poteri e compiti

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Le riunioni hanno luogo almeno ogni tre mesi, le delibere vengono prese all'unanimità, e devono essere verbalizzati i principali rilievi emersi nelle attività e nelle riunioni svolte.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificatamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

a) di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Residenza, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare agli organi societari deputati,
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,

- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- b) di aggiornamento:
- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale, e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,
 - aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
 - valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
 - monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;
- c) di formazione:
- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001,
 - predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, lo spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello,
 - monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- d) sanzionatorie:
- segnalazione di eventuali violazioni del Modello al CdA ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,

- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03 e Regolamento (Ue) 2016/679) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a promozioni, trasferimenti o sanzioni disciplinari relative ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del Presidente, che dovrà acquisire obbligatoriamente il parere del Consiglio di Amministrazione.

3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Residenza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- i dipendenti con la qualifica di dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I canali con cui un dipendente della Residenza può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore;
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti della Residenza, come consulenti, fornitori, partner, società di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni giungono all'OdV tramite i contatti dello stesso, ad accesso riservato ai membri, che sono stati diffusi a tutti gli interessati.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'utilità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Residenza o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti, partner, società di service;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali dell'Ente nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d. lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- i verbali delle riunioni di Assemblea del CdA;
- le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della società.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività che possono esporre la Residenza al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partner che operano per conto della residenza nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese dalla RSA.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i non dipendenti della Residenza, quali i consulenti, i fornitori, i partner e le società di service, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Residenza.

4. Segnalazioni delle violazioni del Modello

In caso di violazione o sospetta violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ogni destinatario e/o terze parti coinvolte ha l'obbligo di effettuarne segnalazione all'Organismo di Vigilanza (indirizzo di posta elettronica)

Il soggetto segnalante dovrà utilizzare il "Modulo standard di segnalazione" messo a disposizione.

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata al fine di permettere all'Organismo di Vigilanza di procedere tempestivamente. Il contenuto minimo di una segnalazione è il seguente:

- fattispecie di violazione segnalata (categoria di reato);
- strutture aziendali / personale interno coinvolto;
- enti / figure esterne coinvolte;
- area sensibile o attività aziendale in cui è stata commessa la violazione;
- breve descrizione della violazione con produzione di eventuali evidenze documentali o elettroniche.

L'OdV provvede comunque ad analizzare ogni segnalazione con tempestività ed a valutare l'opportunità di effettuare un intervento per verificare la fondatezza della stessa.

È compito dell'OdV garantire la riservatezza del soggetto segnalante; il venir meno di tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a vigilare sull'attività dei propri collaboratori, al fine di prevenire qualsiasi violazione di norme e devono conoscere i processi e le attività svolte nelle proprie

aree e strutture in cui possono essere commessi atti illeciti; inoltre, essi devono cooperare con l'Organismo di Vigilanza per l'istituzione, l'aggiornamento e la divulgazione di regole e procedure idonee a prevenirne la commissione.

Altresì, si osserva come con l'art. 2 della legge n. 179 del 2017 siano stati introdotti nel corpo dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, i quali stabiliscono espressamente:

"2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro,

successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

A fronte di tale novella normativa la Residenza ha introdotto una nuova procedura di segnalazione alternativa a quella già prevista e rivolta all’Organismo di Vigilanza. Detta procedura è definita *Whistleblowing*.

5. L’attività di reportazione dell’OdV verso altri organi aziendali

L’attività di reportazione dell’OdV ha sempre ad oggetto:

- l’attività svolta dall’ufficio dell’OdV,
- l’attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all’ente, sia in termini di efficacia del Modello.

L’OdV ha tre linee di presentazione dei report:

- su base continuativa, direttamente al Presidente del CdA;
- su base semestrale, nei confronti del CdA e del Revisore dei conti;
- su base annuale, nei confronti del CdA.

L’OdV predispone:

- trimestralmente, un rapporto scritto per il CdA sull’attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e l’esito degli stessi;
- annualmente, una relazione descrittiva per il CdA contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell’anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l’eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione l’OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l’anno e la richiesta di budget.

Qualora l’OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'OdV deve prontamente rivolgersi al revisore dei conti, che dovrà invitare il CdA a riunirsi ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell'art. 2406 C.C..

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e precisamente con:

- la funzione legale per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaci;
- la funzione amministrativa per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001; inoltre per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
- la funzione risorse umane in ordine alla formazione del personale e ad eventuali procedimenti disciplinari infine per la modifica o l'integrazione della mappatura delle attività sensibile.

Ogni qualvolta lo ritiene opportuno, può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

6. Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'OdV, nel Modello di organizzazione della società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla società anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata.

CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

1. Formazione e divulgazione del Modello

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il modello viene messo a disposizione di ogni dipendente sul sito aziendale; mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Residenza sulla base del Modello.

A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

2. Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Residenza garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

3. Informazione ai consulenti ed ai partner

Relativamente ai consulenti ed ai partner, la Residenza deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

CAPITOLO VI – SISTEMA DISCIPLINARE

1. Funzione del sistema disciplinare

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

E' rivolto essenzialmente a:

1. tutti coloro che svolgono per la Residenza funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
2. coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
3. in generale a tutti i dipendenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione.

2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel presente Modello, o nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dalle norme di Legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo e dal sistema disciplinare adottato dall'Organizzazione.

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili si distinguono in:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento disciplinare.

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV.

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme contrattuali specifiche della stessa categoria dirigenziale.

Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del personale dirigente l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui l'Organizzazione può ragionevolmente ritenersi esposta, ex D. Lgs. n. 231/2001, a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

3. Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione ne informerà prontamente il Revisore contabile, il quale dovrà invitare il CdA a riunirsi senza ritardo ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell'art. 2406 c.c..

5. Sistema sanzionatorio nei confronti dei consulenti e partners

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di risoluzione o recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.